



**LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
PARTE VII
ASPETTI CIVILISTICI. IL NUOVO
RICONOSCIMENTO GIURIDICO. GLI ORGANI
DEGLI ETS. ASPETTI GIUSLAVORISTICI.**

SOGGETTIVITÀ E PERSONALITÀ GIURIDICA



IL RICONOSCIMENTO 'CONCESSORIO' EX DPR 361/2000

Fino al CTS, il riconoscimento è stato concesso da:

PREFETTURA – U.T.G.

Per gli Enti che operano in ambito internazionale, nazionale o multiregionale



REGIONE

(con requisiti diversi per ogni Regione)

Per gli Enti che operano a livello regionale e in materie riservate dalla Cost. alle Regioni



Ne consegue che esistono **due tipi di registri** dove è annotato il riconoscimento:

- 1) Il **Registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (Ufficio Territoriale del Governo)**, nel quale viene registrato il riconoscimento della personalità giuridica effettuata dallo Stato;
- 2) Il **Registro delle persone giuridiche tenuto presso gli Uffici della Regione**, nel caso in cui l'associazione operi con finalità statutarie che si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

Il Riconoscimento si ha con **iscrizione nel suddetto Registro** (*effetto costitutivo*)

(segue) **IL RICONOSCIMENTO 'CONCESSORIO'** **EX DPR 361/2000**

Il riconoscimento é concesso per atto amministrativo al singolo ente con piena discrezionalità da parte dell'autorità pubblica, che valuta l'opportunità dell'iniziativa ed il merito dell'operazione del privato.

(segue) **IL RICONOSCIMENTO 'CONCESSORIO'** **EX DPR 361/2000**

Ai fini del riconoscimento è necessario:

- che siano state **soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento** per la **costituzione** dell'ente
- che lo **scopo sia possibile e lecito**
- che lo **Statuto sia redatto in forma di atto pubblico**
- che il **patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo** - la sua **congruità** è **variabile** a livello **regionale** e **nazionale** ed è in relazione alle attività che l'ente intende realizzare

(segue) IL RICONOSCIMENTO 'CONCESSORIO' EX DPR 361/2000

IL CAPITALE MINIMO PER IL RICONOSCIMENTO NELLE DIVERSE REGIONI

Associazione	Euro capitale
Bolzano	5.500
Abruzzo	10.000
Piemonte	15.493
Veneto e Marche	20.000
Emilia Romagna	25.000
Lombardia	52.000

Fondazione	Euro capitale
Marche	30.000
Abruzzo	50.000
Emilia Romagna	50.000
Veneto	70.000
Lombardia	52.000
Friuli Venezia Giulia	300.000

(segue) **IL RICONOSCIMENTO 'CONCESSORIO'** **EX DPR 361/2000**

ITER E TEMPISTICA

Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'ufficio competente provvede all'iscrizione.

Se entro il suddetto termine l'Ufficio ravvisa ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dá motivata comunicazione ai richiedenti, i quali nei successivi 30 giorni possono presentare memorie e documenti.

Se nell'ulteriore termine di 30 giorni, l'ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero provvede all'iscrizione, questa si intende negata (**'silenzio-diniego'**).

(segue) **IL RICONOSCIMENTO 'CONCESSORIO'** **EX DPR 361/2000**

EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

Con il riconoscimento, gli Enti acquistano (art. 18 c.c.):

- **Autonomia patrimoniale perfetta**

(al contrario dell'art.38 c.c. per gli Enti non riconosciuti)

- **Limitazione della responsabilità per gli amministratori**

(all'interno del loro mandato e nel rispetto dell'oggetto statutario)

Un Ente riconosciuto con un suo **patrimonio autonomo**, dà maggiori garanzie:

- **sia per il soddisfacimento dei creditori** per le obbligazioni assunte dall'ente nella gestione ordinaria e straordinaria per le quali risponde il fondo patrimoniale con limitazione della responsabilità di chi ha agito
- sia nella eventuale **richiesta di finanziamenti** per l'attività e gli investimenti

IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

In alternativa e in deroga al DPR 361/2000, le Associazioni e Fondazioni del Terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS.

Per Associazioni/Fondazioni già in possesso di personalità giuridica ex Dpr 361/2000, l'iscrizione al RUNTS comporta la sospensione (e non 'cancellazione') dai Registri Persone Giuridiche tenuti da Prefetture e Regioni, senza perderla. Nel caso di eventuale successiva cancellazione dal Runts, l'iscrizione 'originaria' in tali Registri riprenderà efficacia (art.22,co.1bis)

NB: resta da chiarire quali saranno gli adempimenti per gli Enti già riconosciuti per entrare nel Runts poichè, oltre alla fase di 'costituzione', il controllo di Prefetture/Regioni si estende anche alle 'modifiche statutarie' (con doppi adempimenti e rischio giudizi contrari)

(segue) IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

IL CONTROLLO DI LEGALITA' DEL NOTAIO

- 1) La personalità giuridica viene acquisita tramite **atto pubblico**, dove il notaio è tenuto a verificare la sussistenza:
 - a) delle **condizioni previste dal CTS per la costituzione dell'ETS** (es.: per le **Associazioni, 'democrazia interna' e 'non discriminazione'**)
 - b) del **patrimonio minimo** previsto.

- 2) Il notaio deposita l'**atto costitutivo** con relativi allegati **entro 20 giorni presso il competente Ufficio del RUNTS**, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

- 3) L'**Ufficio del RUNTS** verifica la **regolarità formale della documentazione** e iscrive l'Ente nel RUNTS.

Da questo momento l'Ente assume **automaticamente la personalità giuridica** e acquista **l'autonomia patrimoniale**.

(segue) IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

VERIFICA DI 'NON SUSSISTENZA' DELLE CONDIZIONI DA PARTE DEL NOTAIO

- 1) Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ETS o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata a fondatori o amministratori**
- 2) I fondatori/amministratori entro i 30 giorni successivi possono domandare all'Ufficio del RUNTS di disporre l'iscrizione nel RUNTS**
- 3) Se nei successivi 60 giorni l'Ufficio del RUNTS non comunica motivato diniego o richiede documentazione integrativa o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata ('silenzio-diniego').**

(segue) IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

Pertanto, a **differenza del riconoscimento 'concessorio'**, nel nuovo riconoscimento 'normativo' **l'attribuzione della personalità giuridica viene effettuata per legge** in favore di determinate categorie di enti specificamente individuati, **in assenza di valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa (l'opportunità dell'iniziativa del privato é già direttamente riconosciuta dalla legge).**

(segue) IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

(SCHEMA SINTETICO)



(segue) IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

(Diritto Transitorio - Circ. Min. Lav. 29/12/17)

Fino alla operatività del RUNTS non potrà trovare applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica ex art.22.

Tuttavia i limiti patrimoniali minimi fissati dall'art.22,comma 4 potranno costituire un **valido parametro** per sostenere la valutazione discrezionale dell'organo competente sull'adeguatezza del patrimonio dell'ente.

Allo stesso modo, **fino all'operatività del RUNTS non possono trovare applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi** di cui all'art.48 CTS (denominazione, forma giuridica, sede legale, oggetto dell'attività, etc.....)

(segue) IL 'NUOVO' RICONOSCIMENTO 'NORMATIVO' (art.22, CTS)

NORMA DI COORDINAMENTO

Art.22, comma 1-bis (ins. ex Decr. Corrett. del 2/8/18)

Al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e competenze derivanti da una doppia e contemporanea iscrizione, sia nei registri persone giuridiche tenuti da Prefetture e Regioni sia nel Runts - per Associazioni e Fondazioni già in possesso di personalità giuridica ex DPR 361/2000 che ottengono l'iscrizione al RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri Persone Giuridiche è sospesa (e quindi non viene persa) fino a che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS

In sostanza: - SI' - DA riconoscimento concessorio AL RUNTS - NO - DAL RUNTS A Registro Persone Giuridiche (si dovrà rifare la richiesta per la personalità giuridica)

LE DUEMODALITÀ DI OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA: PRO E CONTRO

<p>Sistema Concessorio (art.1, Dpr 361/2000): prevede il riconoscimento attraverso l'iscrizione dell'ente al Registro delle persone giuridiche</p>	<p>Pro: possibilità di mantenere la personalità giuridica nel caso di successiva cancellazione dal Runtis</p> <p>Contro: procedure diversificate da una regione all'altra, discrezionalità tecniche, diverso ed elevato patrimonio richiesto per riconoscimento, tempistiche spesso molto lunghe</p>
<p>Sistema Ordinario (art.22,co.1,CTS): prevede il riconoscimento giuridico attraverso mero atto notarile</p>	<p>Pro: riduzione dei tempi per conclusione del procedimento, certezza per i presupposti del riconoscimento e del capitale necessario (di norma più basso), assenza di qualunque discrezionalità tecnica</p> <p>Contro: possibilità di adozione solo per gli Enti ETS. Mancata possibilità di conservare la personalità giuridica nel caso di fuoriuscita dell'Ente dal Runtis</p>

L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25)

COMPETENZE

L'assemblea delle associazioni ETS, riconosciute o non riconosciute:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, ove previsto, il Revisore legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera su esclusione associati, semprechè l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono tale competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associaz.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

NB: Gli atti costitutivi o statuti delle associazioni con un numero di associati > 500 possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti associati e di elettività delle cariche sociali

(segue) L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25) PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ

Negli ETS il **voto capitarario** viene espressamente previsto nell'art.24,co.2,Cts ove si dispone che «**Ciascun associato ha un voto**»



Mentre nell'art.148,co.8,lett.e) del Tuir si dispone che **ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali** previste nello stesso articolo, i relativi atti costitutivi e statuti debbano prevedere il principio del voto singolo di cui all'art.2532,co.2 C.C. (si tratta invero dell'art. 2538, comma 1°).



Il principio di democraticità diventa essenziale (ed oggetto di controllo notarile) per il transito dell'ente nel Terzo settore

**(segue) L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25)
DIRITTO DI VOTO NELLE ASSOCIAZIONI TS (Art.24 CTS)
(norme valgono anche per Fondazioni, se compatibili)**

CHI HA DIRITTO DI VOTO?

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente

QUANTI VOTI PUO' AVERE CIASCUN ASSOCIATO?

**Ciascun associato ha un voto.
Agli 'associati ETS' l'atto costitutivo o lo statuto può attribuire sino ad un massimo di 5 voti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti**

(segue) L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25) (norme valgono anche per Fondazioni, se compatibili)

DELEGHE AD ASSOCIATI

Salvo che l'atto costitutivo o statuto non lo escluda, **ciascun associato può rappresentare:**

- fino ad un **massimo di tre associati**, nelle associazioni con un numero di associati <500
- fino ad un **massimo di cinque associati**, nelle associazioni con associati >500

DELEGHE A ORGANI SOCIALI

Ai sensi del richiamato art.2372,co.5, le deleghe non possono essere conferite a:

- **amministratori**
- **componenti organo controllo**
- **dipendenti**
- amministratori, organi controllo e dipendenti **di società controllate**

(segue) **L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25)** **(norme valgono anche per Fondazioni, se compatibili)**

VOTO PER **CORRISPONDENZA** **O IN VIA** **ELETTRONICA**

**L'atto costitutivo o lo
statuto può
prevedere voto per
corrispondenza o in
via elettronica
purché sia possibile
verificare identità
dell'associato che
partecipa e vota**

DECISIONI **EXTRA** **ASSEMBLEARI**

**Non sono ammesse
decisioni
extra-assembleari
(consenso scritto o
consultazione
scritta)**

ASSEMBLEE **SEPARATE**

**Per le associazioni
con associati > 500
l'atto costitutivo o lo
statuto può
prevedere le
'assemblee separate',
a cui si applica
art.2540 c.c.**

(segue) **L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25)**

COMPETENZE

MAGGIORANZE IN ASSEMBLEE ASSOCIAZIONI
(Art.21 C.C., in assenza di norme specifiche nel CTS)

PRIMA CONVOCAZIONE

Le **deliberazioni** dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati

SECONDA CONVOCAZIONE

In seconda convocazione, la deliberazione é valida qualunque sia il numero degli intervenuti

(segue) **L'ASSEMBLEA NELLE ASSOCIAZIONI ETS (art.25)**

COMPETENZE

MAGGIORANZE IN ASSEMBLEE ASSOCIAZIONI
(Art.21 C.C., in **assenza di norme specifiche nel CTS)**

DIVIETO DI VOTO

Nelle deliberazioni di **approvazione del bilancio** e in quelle che riguardano la loro **responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (21,co.1,cc)**
- !! Quindi necessario avere anche soci non amministratori

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO

Salvo diversa disposizione statuto, é richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (21,co.2,cc)

SCIoglimento ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio é richiesto il voto favorevole di **almeno almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (21,co.3,cc)**

PROCEDURA DI AMMISSIONE DEL SOCIO (Art.23,CTS)

L'ammissione di un nuovo associato é fatta **con deliberazione dell'organo amministrativo** su domanda dell'interessato e annotata sul libro degli associati.

Il **CDA entro 60 giorni** (si ritiene dalla ricezione della domanda, ma è meglio che tale termine sia precisato nell'atto costitutivo o nello statuto) **deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto** della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Chi ha proposto la domanda non accolta potrà, entro 60 giorni dal ricevimento del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o altro organo eletto dalla stessa) chiamata ad un riesame della vicenda, che delibererà in occasione della sua successiva convocazione.

Non é ammesso per l'aspirante socio, il ricorso in via giudiziale (non esiste un 'diritto all'ammissione').

NB: L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere regole diverse che però devono sempre rispettare il carattere 'aperto' dell'associazione e i principi di democraticità (requisiti essenziali per l'iscrizione al RUNTS).

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

(Art.24 c.c., in assenza di norme specifiche nel CTS)

L'associato può sempre recedere dall'associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La **dichiarazione di recesso** va **comunicata** agli amministratori per iscritto **almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno** in corso e ha effetto allo scadere dello stesso.

L'**esclusione** dell'associato potrà essere **deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi** e **l'associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria** entro sei mesi dal giorno in cui gli é stata comunicata la deliberazione.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione **non hanno diritto né al rimborso dei contributi versati né sul patrimonio** dell'associazione.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Art.26) NOMINA C.D.A.

**REGOLA
GENERALE**



**SCELTI DALL'ASSEMBLEA
(art.25,co.1,lett.a)**


**DEROGABILITÀ
(art.26, co.5)**



**La nomina di una minoranza del CDA
può essere attribuita dall'atto
costitutivo o statuto:**

- 1) ad ETS**
- 2) ad Enti Non Profit**
- 3) ad Enti Religiosi**
- 4) lavoratori o utenti dell'ente**

SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI (Art.26,co.2)



Si applica l'art.2382 c.c. → tutti gli amministratori devono essere scelti tra soggetti privi di interdizione ed inabilitazione civile, penale, fallimentare o fiscale

NOMINA AMMINISTRATORI (art.26, CTS)

L'art.26,co.1,2,4,5,6,7 fanno sempre riferimento agli "Amministratori" (plurale), così come l'art.22,co.2 fa riferimento agli "amministratori" per i rapporti da intrattenere col notaio in sede di acquisizione della personalità giuridica ed anche l'art.91,co.1 fa riferimento ai "componenti degli organi di amministrazione" in tema di sanzioni specifiche. Pertanto, sia l'uso del plurale ed il mancato richiamo nell'art.26 all'organo monocratico, sia il principio di democraticità, **rendono consigliabile la nomina di un CDA.**

E infatti la Nota Min. Lavoro del 16/9/2020 precisa che:

- **le Fondazioni ETS possono avere un amministratore unico**
- **le Associazioni ETS (che devono avere carattere 'aperto' e 'democraticità' interna della struttura) devono necessariamente nominare un CDA.**

DURATA INCARICO AMMINISTRATORI

- Per **prassi, nelle associazioni il periodo di nomina degli amministratori va da uno a tre anni**, anche se si incontrano statuti con nomine di durata anche di quattro o cinque anni (difficilmente giudicabili illegittime).
- **Non è applicabile nelle associazioni la nomina a tempo indeterminato, poichè una previsione del genere si porrebbe in netto contrasto con il principio di democraticità.**
- **Peraltro la nomina a tempo indeterminato è vietata anche per le società cooperative, stante le modifiche apportate dalla Legge Bilancio 2018 che ha modificato l'art.2542 c.c. (CDA Soc. Coop), richiamandone al suo interno l'art.2383 c.c. valido per le SpA (nomina amministratori per un max di 3 anni)**

LA RAPPRESENTANZA NEGLI ETS (art.26,co.6-7)

POTERE



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale

**LIMITAZIONI
DA ATTO
COSTITUTIVO
O PROCURA**



Non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (**risolve il problema del 'falsus procurator' nelle Associazioni non riconosciute** →**art.38,co.2 e 1398 c.c.**)

**OBBLIGO PER
AMMINISTRATORI
DI ISCRIVERE NEL
RUNTS I PROPRI
DATI E CHI HA
RAPPRESENTANZA**



Entro 30 giorni iscrizione nel RUNTS dei propri dati anagrafici, indicando a chi di essi è attribuita la rappresentanza, precisando se disgiunta o congiunta

OBBLIGHI DEL CDA CONNESSI AL PATRIMONIO

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO (Art.8, co.1)

Il **patrimonio degli ETS**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, **va destinato allo svolgimento delle attività statutarie**, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (Art.8, co.2-3)

Per evitare aggiramenti del vincolo di destinazione è **vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve** a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti organi di controllo.

SANZIONI A CARICO AMMINISTRATORI (Art.91)

Nel caso di **devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del RUNTS** (come da procedura prevista ex art.9)

- **sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €5.000**

Nel caso di **distribuzione, anche indiretta, di utili**, avanzi di gestione, fondi e riserve ad un fondatore (nelle fondazioni), un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente dell'organo associativo dell'ente

- **sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000**

Nel caso di **utilizzo illegittimo dell'indicazione di 'ETS, ASP, ODV'**

- **sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 10.000 euro.**

(NB: La sanzione è raddoppiata se illegittima utilizzazione è finalizzata ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o altre utilità)

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Mandato	<ul style="list-style-type: none">• Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato (art.18 c.c.) <p><u>Sono applicabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• art.1176 c.c., secondo cui "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale la diligenza deve valutarsi con specifica natura all'attività esercitata"• art.2392 c.c. "Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze."• art.1710 c.c., secondo il quale "se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore"
Mancata partecipazione all'atto	<p>Se l'amministratore non ha partecipato all'atto, esso risponde per non aver fatto constatare il proprio dissenso pur essendo a conoscenza dell'atto (dannoso) che si stava per compiere (art.18 c.c.) !!! Suggerimento: vidimare libro adunanze e delibere CDA per far emergere il dissenso</p>

RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Art.38 c.c. - “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. **Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”**

CASS 8752/2017 (conferma CASS 29733/2011) - La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, la quale si aggiunge per i terzi creditori alla possibilità di agire sul fondo comune, **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi. Ne consegue che** - chi invoca in giudizio tale responsabilità - deve provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

NUOVE REGOLE PER AMMINISTRATORI DI ETS (RICONOSCIUTI E NON) – Art.28

AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO AMMINISTRATORI/SINDACI

Art.2393 c.c. → Azione sociale di responsabilità esercitata dalla società con delibera assembleare

Art.2393-bis c.c. → Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

Art.2394 c.c. → Azione dei creditori sociali

*Nel fallimento le suddette azioni sono esercitate dal curatore
(artt.146 L.Fall. e art.2394-bis c.c.)*

Art.2395 c.c. → Azione individuale del socio o del terzo

DENUNCIA AMMINISTRATORI AL TRIBUNALE (Art.29,co.1)

CONDIZIONI PER RICORRERE ALLA PROCEDURA EX ART.2409 C.C.:

- quando sussistono **fondati sospetti** su **gravi irregolarità commesse dagli amministratori**
- quando esista la **possibilità che irregolarità provochino un danno potenziale di valore 'significativo'**
- la **irregolarità persiste al momento della denuncia**

CHI PUO' DENUNCIARE LE GRAVI IRREGOLARITA' AL TRIBUNALE:

- 1) Almeno 1/10 degli associati
- 2) L'organo di controllo
- 3) Il revisore legale
- 4) Il Pubblico Ministero

IRREGOLARITA DENUNCIABILI:

Sono **quelle potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo all'ente** (esempio: mancata redazione del progetto di bilancio, false appostazioni in bilancio, omessa convocazione assembleare, perdita del patrimonio minimo senza attivazione del CDA, indebita distribuzione anche indiretta di utili, etc.)

GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS LE REGOLE AL DI FUORI DEL “TERZO SETTORE”

Codice Civile



Non prevede né nelle associazioni, né nelle fondazioni **situazioni a cui devono legarsi la nomina di sindaci/revisori.** L'organo di controllo (o il revisore) sarà **eventualmente previsto dallo statuto** e ivi specificate le relative funzioni

Legge Onlus




Prevedono **l'obbligo di nomina di revisori al superamento di parametri dimensionali** (conseguimento per due anni consecutivi di proventi superiori a €1.032.913,80)

Norme specifiche



Sono previste, ad esempio, per le **Fondazioni bancarie e Fondazioni liriche**

GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (Artt.30-31)



GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (Artt.30-31) (!! regole diverse dal c.c.)

I LIMITI DIMENSIONALI

**L'obbligo decorre se per 2 esercizi consecutivi
2 dei seguenti limiti vengono superati**

Parametri	Organo di Controllo	Revisore legale	
Totale attivo	>110.000 euro	>1.100.000 euro	Limiti dimensionali per obbligo di organo di controllo e di revisore legale
Totale ricavi/entrate	>220.000 euro	>2.200.000 euro	
Dipendenti	> 5 Dipendenti	>12 Dipendenti	

**L'obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi
i predetti limiti non vengono superati**

(segue) GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (Artt.30-31) SCELTA DEI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO

Sindaco Unico

- 1) Dottore commercialista
- 2) Esperto contabile
- 3) Avvocato
- 4) Consulente del lavoro
- 5) Professore universitario in materie economico giuridiche
- 6) Revisore legale

Collegio Sindacale

Ad almeno un membro del Collegio è richiesta la professionalità di cui sopra
Altri membri: scelta libera

Se vengono superati limiti dimensionali art.31, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che l'Organo di controllo effettui anche la revisione legale a condizione che tra i suoi membri vi sia almeno un revisore legale (30,co.6)
Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza (ex art.2399 c.c.) a tutti i membri del collegio sindacale

(segue) GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (Artt.30-31) I PARAMETRI PER LA NOMINA - ESEMPIO 1

La FNC ritiene che i periodi di osservazione siano quelli relativi agli esercizi 2019/2020

Associazione che al termine dell'esercizio registra i seguenti risultati:

Esercizio	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale attivo	130.000 (> al limite)	100.000 (< al limite)	Organo di controllo facoltativo avendo superato due dei tre limiti solo nel 2019
Totale ricavi/entrate	250.000 (> al limite)	240.000 (> al limite)	
Dipendenti	6 (> al limite)	4 (< al limite)	

Per i dipendenti occupati, il calcolo dovrebbe essere effettuato a fine esercizio in base alla media giornaliera dei dipendenti occupati (non rilevano amministratori o collaboratori)

(segue) GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (Artt.30-31) I PARAMETRI PER LA NOMINA - ESEMPIO 2

Associazione che al termine dell'esercizio registra i seguenti risultati:

Esercizio	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale attivo	130.000 (> al limite)	100.000 (< al limite)	Organo di controllo obbligatorio avendo superato due limiti su tre sia nel 2019 sia nel 2020
Totale ricavi/entrate	250.000 (> al limite)	240.000 (> al limite)	
Dipendenti	5 (<= al limite)	6 (> al limite)	

Attenzione: La FNC ritiene che i periodi di osservazione 2019/2020 valgano anche ai fini degli obblighi di assoggettare obbligatoriamente a revisione legale associazioni e fondazioni

FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO (Art.30,co.6-7)

CONTROLLO DI LEGALITÀ 'GENERALE'	<ul style="list-style-type: none">• Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto• Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione• Controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e suo concreto funzionamento (anche ai fini della cd. "responsabilità amministrativa" ex D.Lgs. 231/2001)
CONTROLLO CONTABILE	<p>Esercicabile qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ente non possieda un soggetto incaricato per la revisione legale dei conti• e almeno un componente dell'organo di controllo sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro

(segue) **FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO** **(Art.30,co.6-7)**

CONTROLLO DI LEGALITÀ "SPECIFICO" DEGLI ETS	Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolar modo per quanto previsto: <ul style="list-style-type: none">• dall'art.5 (attività di interesse generale)• dall'art.6 (attività diverse)• dall'art.7 (raccolta fondi)• dall'art.8 (destinazione del patrimonio ai soli fini statutari e assenza scopo di lucro)• dall'art.9 (norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
	Attestazione che il bilancio sociale é stato redatto in conformità alle linee guida

GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLIETS DIFFERENZE FRA SRL, SPA ED ETS

Controllo
gestionale,
revisione
legale dei
conti

➔ **SPA e COOP SOC. con soci > 20 o attivo > 1mil**
controllo gestionale: sempre
revisione legale: sempre

➔ **SRL e COOP SOC. con soci < 20 o attivo < 1mil**
controllo gestionale o revisione legale: solo
se si supera per due anni consecutivi uno dei
limiti previsti ex art. 2477 cc

➔ **ASSOCIAZIONI:**
controllo gestionale: oltre parametri 30 cts
revisione legale: oltre parametri 31 cts

➔ **FONDAZIONI:**
controllo gestionale: sempre
revisione legale: oltre parametri 31 cts

GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS

ETS che dovranno redigere il bilancio vero e proprio

Classi di entrate		Istituzioni attive
220.001 – 250.000		2.661
250.001 – 500.000		10.079
500.001 e più		13.566
	Totale	26.306

ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL CTS

Disposizione di riferimento	DLgs. 3.7.2017 n. 117 Abroga L. 11.8.1991 n.266	In vigore dal 3.8.2017
Lavoro subordinato <i>(trattamento economico e normative)</i> <i>(art.8,co.3, lett.b)</i>	Non inferiore ai CCNL di cui all'art.51, DLgs.81/2015	
	Nello stesso ente le differenze retributive non possono essere superiori al rapporto uno a otto (art.16)	
	<i>Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve</i>	Si considera 'distribuzione indiretta di utili', <u>se retribuzioni superiori al 40% rispetto a quanto previsto dai CCNL</u> ex art.51, salvo comprovate esigenze specifiche
Lavoro autonomo <i>(art.8,co.3, lett.b)</i>	<i>Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve</i>	Si considera 'distribuzione indiretta di utili' <u>se compensi superiori al 40% rispetto a quanto previsto dai CCNL</u> ex art.51, salvo comprovate esigenze specifiche

ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL CTS

Disposizione di riferimento	DLgs. 3.7.2017 n. 117 Abroga L. 11.8.1991 n.266	In vigore dal 3.8.2017
Amministratori, Sindaci e chiunque rivesta cariche sociali (art.8,co.3, lett.a)	<i>Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve</i>	Si considera 'distribuzione indiretta di utili' <u>se compensi non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità, alle competenze</u> e comunque risultano superiori rispetto agli enti che operano in analoghi settori

ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL CTS

Disposizione di riferimento CTS	DLgs. 3.7.2017 n. 117 Abroga L. 11.8.1991 n.266	In vigore dal 3.8.2017
<p>Volontari (art.17) 'Volontario' è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni di persone e comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà (17,co.2)</p>	<p>Occorre tenere un apposito registro, per quei volontari che svolgono attività in modo 'non occasionale' (17,co.1) Attività incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con il medesimo ente</p>	
	<p>Rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall'ente</p>	<p>Spese autocertificabili nei limiti di €10/giorno e di €150/mese, a condizione che l'ente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali é ammessa</p>
	<p>Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali</p>	<p>In attesa del decreto ministeriale</p>
	<p>Assicurazione per la responsabilità verso terzi</p>	<p>In attesa del decreto ministeriale</p>

ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL CTS

Disposizione di riferimento	DLgs. 3.7.2017 n. 117 Abroga L. 11.8.1991 n.266	In vigore dal 3.8.2017
Organizzazioni di volontariato (ODV)	<i>Prestazioni di lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti necessari al loro funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta</i> (art.33,co.1)	<i>Numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari</i> (art.33,co1)
	<i>Nessun compenso ai componenti degli organi sociali. Solo rimborso spese sostenute e documentate</i> (art.34,co.2)	<i>Deroghe per l'organo di controllo interno</i> (art.34,co.2)
Associazioni di promozione sociale (APS)	<i>Prestazioni di lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità</i> (art.36,co.1)	<i>Numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati</i> (art.36,co.1)

ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL CTS

Disposizione di riferimento	DLgs. 3.7.2017 n. 117 <i>Abroga L. 11.8.1991 n.266</i>	In vigore dal 3.8.2017
Coinvolgimento dei lavoratori	<i>Prestazione di adeguati meccanismi di consultazione o di partecipazione</i>	<i>In attesa di un decreto del Ministero del Lavoro che ne definisca le linee guida</i>
Svolgimento attività di interesse generale	<i>Attività confermata, indipendentemente dall'oggetto, se sono impiegati lavoratori svantaggiati o con disabilità:</i> a) <i>ex art.2,Reg.UE 651/2014</i> b) <i>ex art.112,co.2,DLgs.50/16</i> <i>DLgs. 251/2007</i> <i>art.2,co.4,L.1228/54</i>	<i>Il totale dei lavoratori svantaggiati o con disabilità non può essere inferiore al 30% dei lavoratori e i lavoratori lett.a) non possono contare per più di 1/3</i>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.